

(Codice interno: 336830)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2189 del 23 dicembre 2016

**Ditta S.Eco Servizi Ecologici S.r.l. Delocalizzazione e riorganizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti solidi e liquidi in Comune di Verona - Approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.***[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Col presente provvedimento si approva il progetto presentato dalla Ditta S.ECO, relativo al trasferimento dell'attività già in essere, da loc. Z.A.I., Via GB Morgagni, a Via Fermi, 17B angolo Via GB Morgagni, in Comune di Verona. Il progetto è già stato oggetto di esame di verifica di assoggettabilità della Commissione V.I.A. in data 29.07.2015, e della CTRA in data 11.10.2016. Atti rilevanti Decreto Direttore Sezione Coordinamento Attività Operative n. 111 del 01.10.2015: Esclusione dalla procedura di V.I.A. Istanza di approvazione del progetto definitivo presentata dalla Ditta S.ECO S.r.l. in data 26.11.2015, prot. reg.le n. 483389. Parere CTRA n. .4011 del 11.10.2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

LA Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l. (di seguito SECO), gestisce un impianto di trattamento di rifiuti solidi e liquidi ubicato in Via Morgagni, 23/3 e 23/4, in Comune di Verona.

Il progetto dell'impianto è stato approvato con DPGR 07.11.1994, n. 1518, ed è attualmente autorizzato all'esercizio in forza delle Determine della Provincia di Verona n. 3655 del 21.08.2012 e n. 2472 del 23.06.2014 come rettificata dalla Determina n. 2579 in data 27.06.2014.

La Ditta S.Eco, in data 18.12.2014, ha presentato alla Sezione Attività Coordinamento Attività Operative, istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. n. 152/2006, di un progetto di trasferimento dell'impianto in parola.

Con Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative (DDSCAO) n. 111, in data 01.10.2015, a seguito dell'espletamento della verifica di assoggettabilità espletata con le modalità di cui al citato art. 20, del d.lgs. n.152/2006, il progetto veniva escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Conseguentemente all'esclusione dalla procedura di VIA, la Ditta S.ECO in data 26.11.2015, ha presentato alla Sezione Tutela Ambiente, istanza tendente ad ottenere l'approvazione del medesimo progetto ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, allegando all'istanza il progetto già esaminato dalla Commissione VIA, redatto in forma definitiva con le modalità di cui alla D.G.R. 26.09.2006, n. 2966, *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Individuazione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di approvazione del progetto. L.R. 21.01.2000, n. 3 - art. 22 comma 3.*

In data 11.10.2016, il progetto è stato sottoposto all'esame della C.T.R.A. che con voto n. 4011, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto, come da Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

**LA GIUNTA REGIONALE**

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 20 e 208 del d.lgs. n. 152/2006;

VISTO l'art. 25 della L.R. 3/2000;

VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. 54/2012;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 03.04.2006, n. 152, il progetto presentato dalla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l., in data 26.11.2015, prot. reg.le n. 483389, relativo alla "Delocalizzazione e riorganizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti solidi e liquidi in Comune di Verona";
2. di prendere atto e di far proprio quanto contenuto nel parere n. 4011, in data 11.10.2016, con il quale la CTR Sez. Ambiente ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto, come da **Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di fissare in mesi dodici, dalla data di comunicazione del presente provvedimento, la data di inizio lavori previsti dal progetto, che dovranno concludersi entro i successivi mesi trentasei, pena la decadenza del presente provvedimento;
4. di subordinare l'avvio dell'impianto, per quanto previsto dal progetto di cui al presente provvedimento, alla dichiarazione di fine lavori e alla presentazione, alla Provincia di Verona, del certificato di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000, nonché di ogni altro elemento prescritto dalla normativa vigente.
5. di demandare alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 21.01.2000, n. 3, il successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Regione Veneto.
7. di dare mandato alla Direzione Ambiente di comunicare il presente provvedimento alla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l., alla Provincia di Verona, al Comune di Verona e all'ARPAV Direzione Generale;
8. di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nei termini e nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 104/2010;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A  
 ALLA DGR N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE  
 SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2016

PARERE N. 4011

OGGETTO: Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l. Progetto di delocalizzazione e riorganizzazione di un impianto di trattamento rifiuti solidi e liquidi in Comune di Verona. Artt. 20 e 208, d.lgs. 03.04.2006, n. 152; art. 25 e segg.; L.R. 21.01.2000, n. 3.

Premessa

Con Decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative (DDSCAO) n. 111 in data 01.10.2015, veniva escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, a seguito dell'espletamento delle procedure ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l. (di seguito S.ECO), in data 18.12.2014.

Il citato decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A., prende atto di quanto condiviso dalla Commissione regionale VIA, in relazione all'attività svolta dal "gruppo istruttorio" appositamente costituito durante la seduta della Commissione del 28.01.2015, nella quale è stata effettuata la presentazione del progetto.

Il gruppo istruttore della Commissione V.I.A., ha esaminato il progetto sia sotto il profilo della sua assoggettabilità (o meno) alla procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 20 del d.lgs. n. 152/2006), valutandone conseguentemente gli effetti impattanti sull'ambiente, sia sotto il profilo dei contenuti tecnici e gestionali riferiti alle varie operazioni di gestione dei rifiuti da attivare presso la nuova ubicazione dell'impianto.

In primo luogo si rileva che l'attività che la Ditta S.ECO svolgerà nel nuovo insediamento, non prevede alcuna modifica rispetto a quanto attualmente esercitato nella attuale sede di Via GB Morgagni.

Descrizione dell'attività esistente.

La Ditta S.ECO svolge attività di gestione dei rifiuti consistente prevalentemente nella "micro raccolta" di rifiuti pericolosi e non pericolosi con particolare interesse ai rifiuti prodotti dalle attività sanitarie (odontoiatri, farmacie, laboratori analisi, settore chimico farmaceutico), officine meccaniche, lavanderie, tipografie e attività simili, a cui si aggiunge la gestione di RAEE.

Attualmente l'attività, ancorché facente capo ad un'unica ragione sociale, viene svolta presso due unità locali (Via GB Morgagni 23/3 e Via GB Morgagni 23/4 in Comune di Verona) ubicate nello stesso stabile, ed esercita in forza di due autorizzazioni rilasciata dalla Provincia di Verona: la n. 3655 in scadenza il 30.08.2017 e n. 2472 del 23.06.2014 (rettificata con Determina n. 2579 del 27.06.2014) in scadenza il 20.06.2019, laddove nel civico 23/3m si svolgono tutte le attività di smaltimento (D13, D14, D15) e di recupero R12, R13, e al civico 23/4 solo quelle di recupero R12, R13.

La Ditta risulta inoltre in possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001.

Le operazioni attualmente autorizzate sui rifiuti sono le seguenti:

Operazioni di smaltimento riconducibili ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e R12 e R13 dell'Allegato C.

Progetto di delocalizzazione

Il progetto prevede la delocalizzazione delle due unità locali attualmente in esercizio, in una unica ubicata in Via E. Fermi, 17/b, angolo Via Morgagni, in Comune di Verona.

Si rileva che la stessa documentazione di progetto definitivo è stata depositata anche presso la Provincia di Verona, ARPAV, il Comune di Verona e l'USL 20.

Il progetto di delocalizzazione è stato esaminato dalla Commissione Valutazione di Impatto Ambientale sia in relazione agli impatti, escludendone pertanto l'assoggettabilità alle procedure di VIA di cui all'art. 20, del d.lgs. n. 152/2006, sia dal punto di vista tecnico-gestionale impartendo nel merito specifiche prescrizioni e più precisamente:



ALLEGATO     A      
 ALLA DGR N.                      del



1. Tutti gli impegni assunti dal proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta;
2. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la velocità nominale, come da progetto presentato, di uscita dell'aria trattata dal filtro a carboni attivi risulta circa 1/m; si chiede sia portata a circa 10/m; sia, inoltre, prevista la sostituzione periodica del carbone attivo per l'abbattimento dei composti organici volatili, sulla base del flusso di massa determinato nelle condizioni più gravose, tenuto conto del tempo di esercizio e di un carico di saturazione del carbone pari al 20% in peso;
3. Nel piazzale esterno sono consentite solo attività di stoccaggio (di rifiuti) entro container chiusi e a tenuta;
4. Al termine dei lavori di delocalizzazione si effettui, sulle aree e sui terreni del vecchio sito d'impianto, un'indagine finalizzata alla definizione delle caratteristiche ambientali delle matrici suolo e acque sotterranee;

Le attività che verranno svolte presso l'impianto de localizzato, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, sono (rif. allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006) sono le seguenti:

Operazioni D13 – D14 – D15, R12, R13.

I limiti quantitativi sono i seguenti:

- Rifiuti liquidi 30 t di capacità massima di stoccaggio;
- Rifiuti solidi 170 t capacità massima di stoccaggio.

I rifiuti in condizione di deposito preliminare e/o di messa in riserva possono essere sia pericolosi che non pericolosi.

La potenzialità giornaliera di rifiuti in ingresso all'impianto è la seguente:

Rifiuti non pericolosi 48 t/giorno

Rifiuti pericolosi 8 t/giorno.

In relazione alle tipologie di rifiuti individuate ai codici CER, queste rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato dalla Provincia di Verona con i provvedimenti richiamati sopra.

Per i rifiuti provenienti da attività di microraccolta, in ragione di specifiche modalità di gestione operativa, è concessa la deroga per la gestione dei rifiuti:

- Alla possibilità di conferimento ad altro centro di stoccaggio, in ragione del carattere di microraccolta del servizio, i rifiuti ad altri impianti che ne effettuano la sola messa in riserva, o il deposito preliminare, effettuando quindi un doppia operazione di R13 o di D15, a seconda della destinazione rifiuto (smaltimento o recupero).

Il progetto prevede inoltre, con la finalità di ottimizzare i trasporti, la possibilità di effettuare operazioni di miscelazioni in deroga ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, da effettuarsi nell'apposita area dedicata dotata di sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni, sui cui presidi ambientali la Commissione VIA ha impartito precise prescrizioni riportate più sopra.

Vinca

Al progetto è allegata la relazione di VINCA, redatta in conformità alla normativa vigente, con la quale si esclude la necessità di valutazione di incidenza ambientale per il sito interessato dal progetto.

Viabilità di accesso

Il comune di Verona, ha rilevato, con nota in data 29/12/2015, prot. reg.le n. 17112 del 18/01/2016, che la distanza di 12 metri del nuovo accesso carrabile dall'intersezione con via Morgagni, risulta compatibile con le indicazioni fornite, tuttavia richiede che il sistema di chiusura sia dotato di automatismo con movimento all'interno della proprietà che rimanga costantemente aperto durante l'attività lavorativa.



ALLEGATO     A      
 ALLA DGR N.                      del



#### CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso e argomentato

La C.T.R.A.

visto il progetto presentato e la documentazione agli atti che si intende qui richiamata;  
 vista la documentazione allegata, l'istruttoria, le istanze ed i pareri espressi in sede istruttoria e le vigenti norme in materia;  
 valutato l'argomento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, urbanistici, giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;  
 accertato che le scelte e considerazioni prospettate con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;  
 previa ampia discussione alla quale partecipa il rappresentante dell'ARPAV DAP di Verona, per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa,

#### CON VOTI

Favorevoli 11

Contrari 0

Su n. 11 presenti e votanti

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del progetto presentato dalla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l., relativo al progetto di "delocalizzazione e riorganizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti solidi e liquidi in Comune di Verona", subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Si confermano le prescrizioni gestionali già contenute nelle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dalla Provincia di Verona con Determine n. 3655 in scadenza il 30.08.2017 e n. 2472 del 23.06.2014 in scadenza il 20.06.2019;
2. si conferma, altresì, l'elenco delle tipologie di rifiuti gestibili presso l'impianto, già autorizzate con le Determine di cui al precedente punto 1;
3. per le operazioni di miscelazione in deroga la Ditta dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
  - a. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, da effettuarsi nell'apposita area dedicata, la velocità nominale di uscita dell'aria trattata dal filtro a carboni attivi sia portata a 10/ms; sia, inoltre, prevista la sostituzione periodica del carbone attivo per l'abbattimento dei composti organici volatili, sulla base del flusso di massa determinato nelle condizioni più gravose, tenuto conto del tempo di esercizio e di un carico di saturazione del carbone pari al 20% in peso;
  - b) la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
  - c) il tecnico responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
  - d) le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto.
  - e) dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
  - f) ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.

C.T.R.A. del 11.10.2016

Parere n. 4011

PAG. 3 - L. 5



ALLEGATO     A      
 ALLA DGR N.                      del



- g) le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Va da sé che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.
- h) non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.
- i) la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
- j) i rifiuti aventi codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione, solo se di tipologia ben definita in sede di istanza.
- k) le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il tecnico responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche riportandolo sulle apposite schede di registrazione di cui al fac-simile in appendice alla presente relazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità; ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- l) la codifica "CER" delle miscele in deroga di cui al presente punto, deve essere individuata dal capitolo 19 - ad eccezione degli oli - con caratteristiche di rifiuto "pericoloso".
- m) le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono.
- n) prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio, la Ditta dovrà presentare, alla Provincia di Verona, le modalità con le quali effettuerà la miscelazione dei rifiuti indicando in particolare le specifiche "ricette" e i relativi codici CER di rifiuti interessati.
4. la Provincia di Verona è autorità delegata al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della L.R. 3/2000;
5. l'inizio e la fine dei lavori previsti dal progetto, l'avvio dell'esercizio provvisorio e la presentazione del collaudo funzionale deve avvenire in conformità a quanto previsto dagli artt. 24, 25 e 26 della L.R. 3/2000;
6. la ditta deve operare secondo quanto descritto negli elaborati grafici, ogni modifica di tali elaborati dovrà essere preventivamente comunicata alla Amministrazione Provinciale.
7. con riferimento alla possibilità di prevedere la doppia operazione di messa in riserva o deposito preliminare, il passaggio ad altre operazioni di R13 o D15 può avvenire un'unica volta e deve essere garantito l'effettivo avvio alle successive attività di recupero o smaltimento;
8. la ditta dovrà prestare le garanzie finanziarie alla Amministrazione Provinciale, in conformità alle disposizioni regionali vigenti e secondo le modalità indicate dalla Provincia stessa, la quale è tenuta a verificarne la conformità;

CTRA del 11/10/2016  
 Parere n. 4011

2016 4 5



ALLEGATO     A      
ALLA DGR N.                      del



9. il sistema di chiusura dell'accesso laterale con intersezione in Via Morgagni, sia dotato di automatismo con movimento all'interno della proprietà e che il medesimo rimanga costantemente aperto durante l'attività lavorativa.

Elaborati depositati in data 26.11.2015, prot. reg.le n. 483390

CTRA del 11/10/2016  
Parere n. 4011

PAG. 5 - 5

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

